

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, BAIARDI, PETRARA, CONSOLI,
FELICETTI, MARGHERI, POLLIDORO e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1986

Norme per la produzione, la distribuzione e la raccolta dei contenitori commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — La difesa dell'ambiente naturale e dell'equilibrio fisico della città è, contemporaneamente, una questione ecologica ed economica. Non a caso i costi di una politica di difesa dell'ambiente naturale ed umano progrediscono quasi geometricamente. È, peraltro, ben nota la parte del bilancio che gli enti locali devono spendere per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tuttavia è quasi generale la constatazione che, nonostante la lievitazione della spesa, il degrado ambientale continui, soprattutto nelle grandi aree urbane. Tale fenomeno ha più cause: 1) la crescita del volume dei rifiuti e il cambiamento della loro composizione; 2) l'insufficienza delle attrezzature per la raccolta; 3) la difficoltà di separare i rifiuti secondo le loro caratteristiche intrinseche, in modo tale da sottoporli a trattamenti specifici di smaltimento o di riciclaggio; 4) la mancanza di impianti di smaltimento e riciclaggio; 5) la crescente

presenza tra i rifiuti di materiali non biodegradabili.

Nella graduatoria dei materiali che contribuiscono al degrado i contenitori dei prodotti commerciali occupano un « posto d'onore ». Un simbolo evidente del cattivo stato ambientale della città, dei boschi, dei fiumi, del mare è il sacchetto di plastica, divenuto il più comune mezzo per contenere gli oggetti della spesa familiare. L'infimo costo del sacchetto ne ha provocato una larga diffusione e ne scoraggia la conservazione.

Più in generale si deve dire che non esistono norme e controlli sufficientemente efficaci e tempestivi sulla congruità di certi contenitori a contenere i rispettivi prodotti. Questo vale in particolare per le merci alimentari.

A fronte di questi problemi, la legislazione è tanto carente dal lato della normativa dei materiali usabili per il contenimento, tra-

sformatisi gradatamente in questi anni, quanto assente per ciò che si riferisce alla distribuzione e alla raccolta dei contenitori.

I presentatori di questo disegno di legge sono convinti che occorre agire da più lati e rapidamente: da quello del miglioramento della rete e dei mezzi di raccolta dei rifiuti solidi, da quello della costruzione di adeguati impianti di smaltimento e di riciclaggio, oltrechè da quello dell'educazione del cittadino. Nel contempo ritengono che sia venuto il momento di regolare legislativamente la produzione, l'uso, la distribuzione e la raccolta dei contenitori commerciali, *hic et nunc*.

Il disegno di legge, partendo da una definizione generale dei contenitori commerciali, stabilisce innanzitutto che essi debbano avere una certificazione di idoneità a contenere il prodotto relativo, rilasciata da enti pubblici specializzati e depositata presso il Ministero della sanità.

In secondo luogo prescrive che ad ogni contenitore debba essere attribuito un prezzo congruo, esatto all'atto della vendita del prodotto a titolo di deposito e restituito al cliente quando questi riporti il contenitore vuoto.

In terzo luogo contiene il divieto di produrre e di distribuire sacchi e borse di plastica ed altri contenitori di materiale non biodegradabile nella rete commerciale a partire dal 1° gennaio 1991, secondo quanto è stato stabilito nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984. Come già sta avvenendo in altri paesi, è necessario che vi si sostituiscano materiali — di carta, di fibre naturali, di pelle o di stoffa — che possano essere usati ripetutamente e smaltiti agevolmente.

Il termine del 1° gennaio 1991 deve servire sia alla conversione delle imprese e degli esercizi commerciali sia all'evoluzione delle abitudini dei consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono considerati contenitori commerciali i materiali usati per contenere tutti i prodotti di consumo in vendita nella rete commerciale nazionale. Tali contenitori possono essere di plastica, di metallo, di vetro, di carta, di pelle, di tessuto, di legno o altro.

Art. 2.

1. Ogni materiale usato in qualità di contenitore deve avere la certificazione, rilasciata da istituti o laboratori pubblici, di idoneità a contenere il prodotto relativo, con l'indicazione del periodo oltre il quale esso non sia più affidabile.

2. La certificazione deve essere depositata presso il Ministero della sanità insieme ad un esemplare del contenitore in oggetto.

Art. 3.

1. Nella commercializzazione di prodotti confezionati ad ogni contenitore deve essere imposto un prezzo, pari al 15 per cento del prezzo del prodotto, oppure di lire 500. Le ditte produttrici o distributrici, nel caso che siano le seconde a confezionare i prodotti, devono stampigliare il prezzo del prodotto sul contenitore secondo le seguenti modalità:

- a) prezzo del contenuto;
- b) prezzo del contenitore;
- c) prezzo totale.

Art. 4.

1. Le ditte produttrici o le ditte distributrici devono raccogliere presso i dettaglianti i contenitori vuoti e provvedere allo smaltimento o al riuso dei medesimi.

2. Le ditte produttrici o distributrici devono corrispondere al dettagliante l'equivalente del prezzo fissato per i contenitori secondo la quantità ritirata.

Art. 5.

1. Il dettagliante deve esigere dall'acquirente il prezzo totale e, successivamente, ritirare il contenitore, corrispondendo l'equivalente del prezzo indicato. Il dettagliante deve attrezzarsi per l'immagazzinamento temporaneo dei contenitori vuoti.

Art. 6.

1. Dal 1° gennaio 1991 è fatto divieto di usare, in qualità di contenitori commerciali, prodotti di plastica e di qualsiasi altro materiale non biodegradabile, secondo quanto stabilito nell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984. È fatto contemporaneamente divieto, a partire dalla data precedentemente indicata, di usare sacchi e borse di plastica nella rete commerciale, sia a pagamento che a titolo gratuito.

Art. 7.

1. Per le ditte produttrici e distributrici che violano le norme della presente legge, si applica una sanzione amministrativa da 1 milione a 100 milioni di lire. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività della ditta inosservante.

2. Per i dettaglianti che violano le norme della presente legge si applica una sanzione amministrativa da 500 mila a 5 milioni di lire.

Art. 8.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le prescrizioni della presente legge.